



Bruxelles, 16.8.2018
COM(2018) 594 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in
materia di migrazione e di protezione internazionale**

1. INTRODUZIONE

L'obiettivo principale del regolamento (CE) n. 862/2007¹ ("il regolamento") è la rilevazione di dati e la compilazione di statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale.

L'articolo 12 di tale regolamento sancisce che "[e]ntro il 20 agosto 2012 e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito alle statistiche compilate a norma del presente regolamento e alla loro qualità".

La presente relazione fa seguito alle prime due, adottate dalla Commissione nel settembre 2012² e nel luglio 2015³.

Essa documenta i progressi compiuti dagli Stati membri, insieme con la Commissione (Eurostat), nell'attuazione del suddetto regolamento nel periodo successivo alla pubblicazione della seconda relazione e illustra le prossime misure da adottare per migliorare ulteriormente la qualità delle statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale.

2. STATISTICHE CUI SI APPLICA IL REGOLAMENTO

Il regolamento (CE) n. 862/2007 riguarda la compilazione di statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale (asilo). I principali settori contemplati sono:

- flussi migratori internazionali disaggregati per gruppi di cittadinanze, gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale/gruppi di paesi di successiva dimora abituale, età e sesso (articolo 3);
- stock di popolazione disaggregati per gruppi di cittadinanze, gruppi di paesi di nascita, età e sesso (articolo 3);
- acquisizioni della cittadinanza disaggregate per paese della precedente cittadinanza (articolo 3);
- domande di asilo, decisioni di primo grado e decisioni in appello di riconoscimento o di revoca di diverse forme di status di protezione internazionale, disaggregate per cittadinanza (articolo 4);
- domande di asilo presentate da minori non accompagnati, disaggregate per cittadinanza (articolo 4);
- statistiche sull'attuazione del regolamento Dublino III⁴ disaggregate per Stato membro (articolo 4);

¹ Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

² COM (2012) 528 final.

³ COM (2015) 374 final.

⁴ GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

- cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso nel territorio dello Stato membro alla frontiera esterna o rintracciati in posizione irregolare ai sensi della normativa nazionale in materia di immigrazione, disaggregati per cittadinanza (articolo 5);
- permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi disaggregati per cittadinanza, durata della validità del permesso e motivo (categoria di immigrazione) del rilascio del permesso (articolo 6);
- cittadini di paesi terzi oggetto di un'ordinanza che li obbliga a lasciare il territorio di uno Stato membro ai sensi della normativa in materia di immigrazione o che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una tale ordinanza, disaggregati per cittadinanza (articolo 7).

Nel quadro del processo di attuazione la Commissione ha continuato a lavorare a stretto contatto con le autorità nazionali preposte alla produzione e alla trasmissione dei dati ai sensi del regolamento. Le statistiche sui flussi migratori, sulle acquisizioni della cittadinanza e sugli stock di popolazione sono di norma fornite alla Commissione (Eurostat) dagli istituti nazionali di statistica (INS). Le statistiche sui permessi di soggiorno e in materia di asilo in genere provengono direttamente dai ministeri dell'Interno o dai servizi di immigrazione. Le statistiche in materia di controlli alle frontiere e di allontanamento dei migranti clandestini sono a loro volta fornite dai ministeri dell'Interno, dai servizi di immigrazione oppure dalle autorità di polizia.

La tabella 1 riportata di seguito fornisce una panoramica di tali statistiche, per le quali il primo anno di riferimento per la rilevazione dei dati è stato il 2008.

Tabella 1 - Principali caratteristiche delle statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 862/2007

	Articolo 3 Flussi migratori, acquisizioni della cittadinanza, stock di popolazione	Articolo 4 Asilo	Articoli 5 e 7 Applicazione della normativa in materia di immigrazione	Articolo 6 Permessi di soggiorno
Copertura geografica	Stati membri e paesi EFTA ⁵			
Frequenza	Annuale	Mensile/trimestrale/annuale	Annuale	Annuale
Termine per la trasmissione dei dati	12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento	2 mesi dopo il periodo di riferimento per i dati mensili/trimestrali, 3 mesi dopo il periodo di riferimento per i dati annuali	3 mesi dalla fine dell'anno di riferimento	6 mesi dalla fine dell'anno di riferimento

⁵ Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera.

Fornitori dei dati	Istituti nazionali di statistica	Ministeri dell'Interno o relativi servizi all'immigrazione oppure polizia di frontiera
---------------------------	----------------------------------	--

3. ALTRA LEGISLAZIONE PERTINENTE

Nel 2016 è entrata in vigore una nuova base giuridica per la migrazione legale. Tale atto legislativo è pertinente ai fini dell'elaborazione delle statistiche sui permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 862/2007 e nel prossimo futuro sarà utilizzato per la presente rilevazione dei dati. L'atto giuridico in questione è il seguente:

direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari⁶.

La rilevazione dei dati sulla base di tale direttiva inizierà nel 2020, utilizzando il 2019 come anno di riferimento. Inoltre, le statistiche prodotte a norma della direttiva sono oggetto di una valutazione separata. Non sono state pertanto incluse nella valutazione della qualità nella presente relazione. Lo stesso dicasi per le rilevazioni di dati avviate di recente, riguardanti la "direttiva sui lavoratori stagionali"⁷ e la "direttiva sui trasferimenti intra-societari"⁸, per le quali la rilevazione dei dati è iniziata nel 2018 utilizzando il 2017 come anno di riferimento.

4. PROGRESSI GENERALI SUCCESSIVI ALLA RELAZIONE DEL 2015

Nel periodo successivo alla relazione del 2015, la disponibilità e la completezza dei dati sono ulteriormente migliorate in tutte le rilevazioni. I miglioramenti generali della qualità dei dati hanno contribuito a rendere i dati complessivamente più accurati, coerenti e comparabili. Gli Stati membri hanno migliorato le fonti e gli strumenti statistici utilizzati per la preparazione dei dati e di conseguenza i dati trasmessi alla Commissione sono caratterizzati da una maggiore accuratezza, copertura e tempestività.

La migliore qualità dei dati e una maggiore puntualità nella trasmissione degli stessi da parte degli Stati membri hanno permesso alla Commissione di ridurre i tempi necessari per la diffusione dei dati. In tal modo è stato possibile pubblicarli più tempestivamente e renderli più accessibili per gli utilizzatori.

Nel periodo successivo alla relazione del 2015 la Commissione (Eurostat) ha apportato alcuni miglioramenti metodologici incentrati sui seguenti aspetti: i) analisi dell'errata classificazione degli eventi demografici; ii) inclusione/esclusione di richiedenti asilo e rifugiati; iii) coerenza con i dati sull'asilo e sui permessi di soggiorno; iv) necessità di garantire un equilibrio demografico coerente. Tali miglioramenti tecnici hanno dato luogo a una maggiore efficienza nella convalida e nel trattamento dei dati; parallelamente, grazie alla raccolta di metadati esaurienti sulla qualità, è

⁶ GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21.

⁷ Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375).

⁸ Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).

stato possibile effettuare una valutazione migliore della qualità dei dati in entrata. Ove necessario sono state inviate lettere amministrative per garantire l'osservanza degli obblighi giuridici.

Inoltre, nei settori delle statistiche compilate a norma degli articoli da 4 a 7 del regolamento (CE) n. 862/2007, le nuove esigenze politiche di dati supplementari che la legislazione in vigore non contempla sono state trattate esclusivamente su base volontaria. Tale approccio, tuttavia, non è sempre efficiente. In questo settore della protezione internazionale e della gestione della migrazione, la cooperazione statistica all'interno della Commissione, con altri organi dell'UE (ad esempio l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera – Frontex o l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali) e con gli Stati membri ha avuto come risultato la revisione degli orientamenti per i dati rilevati a norma del regolamento⁹. I miglioramenti metodologici sopraindicati hanno apportato maggiore chiarezza alle definizioni e ai concetti statistici. Le tre direttive più recenti nel campo della migrazione legale (ossia la "direttiva sui lavoratori stagionali", la "direttiva sui trasferimenti intra-societari" e la "direttiva sugli studenti e sui ricercatori") e le crescenti esigenze politiche di statistiche supplementari in materia di migrazione e asilo sono state incluse nella guida metodologica per le rilevazioni dei dati in materia di asilo, applicazione della normativa in materia di immigrazione e permessi di soggiorno. È stata esaminata anche la pertinenza dei dati. Di conseguenza, le informazioni sui metadati nazionali comunicate dagli Stati membri sono divulgate sul sito web di Eurostat insieme ai dati, dopo la convalida dei metadati e dei dati.

Per migliorare la capacità del regolamento di far fronte a un contesto politico nuovo e più dinamico, la Commissione ha adottato una proposta legislativa che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007¹⁰. Obiettivo della modifica proposta è offrire una maggiore completezza, accuratezza, tempestività, affidabilità e certezza rispetto a quanto è possibile garantire ai sensi del dispositivo in vigore, basato su accordi informali. Analogamente, occorre sviluppare la flessibilità necessaria per ulteriori miglioramenti delle statistiche in materia di migrazione, al fine di aumentare la capacità del sistema statistico europeo di rispondere a eventuali futuri sviluppi riguardanti i requisiti in materia di dati sulla migrazione nonché la sua pertinenza in tal senso. La modifica definisce principalmente una base giuridica per le attuali rilevazioni di dati su base volontaria e assicura flessibilità per le future specifiche dei dati.

La modifica del regolamento garantirà la disponibilità di statistiche in quei settori in cui i portatori di interessi hanno espresso esigenze chiare, vale a dire per quanto riguarda l'asilo, i rimpatri (frequenza più elevata e un maggior numero di disaggregazioni obbligatorie), gli insediamenti e i permessi di soggiorno, con ulteriori disaggregazioni per criteri quali l'età e il sesso. Tale flessibilità creerebbe aggregati UE che attualmente non sono disponibili, ma che potrebbero essere necessari in futuro.

⁹ Revisione degli *Orientamenti tecnici per la rilevazione dei dati di cui all'articolo 4, paragrafi 1-3, del regolamento (CE) n. 862/2007 - Statistiche in materia di asilo* e degli *Orientamenti tecnici per la rilevazione dei dati di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (CE) n. 862/2007 - Statistiche sull'applicazione della normativa in materia di immigrazione nel 2018*. Revisione degli *Orientamenti tecnici per la rilevazione dei dati di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 862/2007 - Statistiche sui permessi di soggiorno* e degli *Orientamenti tecnici per la rilevazione dei dati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 862/2007 - Statistiche correlate al sistema Dublino nel 2017*.

¹⁰ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale [COM (2018) 307 final].

5. QUALITÀ DELLE STATISTICHE PRODOTTE

5.1. Pertinenza

In seno alla Commissione, il principale utilizzatore delle statistiche in materia di protezione internazionale è la direzione generale della Migrazione e degli affari interni. Queste statistiche sono spesso utilizzate anche da altre direzioni generali della Commissione, a partire dalla DG Occupazione, affari sociali e inclusione, e dalla DG Giustizia e consumatori.

Un uso importante di queste statistiche è stato fatto nell'ambito degli stanziamenti annuali di bilancio erogati a ciascuno Stato membro a titolo dei fondi "Solidarietà e gestione dei flussi migratori". Come negli anni precedenti, tali fondi si basano sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione, istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 516/2014¹¹, e sul Fondo Sicurezza interna, istituito a norma del regolamento (UE) n. 515/2014¹² per il periodo 2014-2020. Per via della modalità di finanziamento pluriennale prevista da questi nuovi fondi, i dati non sono più trasmessi annualmente. Gli stanziamenti sono stati calcolati in base alle statistiche fornite in precedenza, ad eccezione del Fondo Sicurezza interna, per il quale è prevista una revisione intermedia.

Le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale sono utilizzate dalla Commissione per la redazione di relazioni periodiche, proposte politiche, relazioni di attuazione previste dalla legislazione europea e per l'analisi delle politiche. Per esempio, la rete europea sulle migrazioni¹³ continua a essere uno dei principali utilizzatori delle statistiche di Eurostat in materia di migrazione e di protezione internazionale ai fini dell'elaborazione della sua relazione annuale sull'immigrazione e l'asilo¹⁴. Tale relazione fornisce un riepilogo fattuale dei principali sviluppi in materia di migrazione legale, protezione internazionale, migrazione irregolare e rimpatri, a livello sia UE che nazionale.

Si è continuato a registrare un aumento dell'utilizzo delle statistiche europee in materia di protezione internazionale a sostegno delle attività delle agenzie dell'Unione europea che si occupano di migrazione, quali Frontex e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Eurostat collabora a stretto contatto con tali agenzie per quanto riguarda le rilevazioni di dati e la relativa metodologia statistica.

Dal 2016 il Centro di conoscenze sulla migrazione e la demografia della Commissione europea utilizza ampiamente le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale per integrare nel processo decisionale dell'UE le conoscenze pertinenti per le politiche e l'analisi basata su elementi concreti. Oltre a sostenere l'agenda europea sulla migrazione, il Centro si dedica prevalentemente agli sviluppi della migrazione globale e al loro impatto demografico sull'UE a medio e lungo termine. Il Centro comune di ricerca gestisce le sue attività quotidiane. Eurostat è uno dei soggetti che più contribuiscono a tale compito, con le sue statistiche europee in

¹¹ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

¹² Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

¹³ http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_en.htm (disponibile solo in inglese).

¹⁴ Rete europea sulle migrazioni, [Relazione annuale 2017 sull'immigrazione e l'asilo](#) (disponibile solo in inglese).

materia di stock e flussi di migranti, stock di popolazione disaggregati per gruppi di cittadinanze e gruppi di paesi di nascita, migrazione legale, asilo e migrazione irregolare.

Inoltre, le statistiche elaborate a norma del regolamento sono sistematicamente utilizzate dalle amministrazioni nazionali, dalle organizzazioni internazionali, da ricercatori universitari e da gruppi della società civile che si occupano di un'ampia gamma di temi, compresi l'integrazione degli immigrati, lo sviluppo e il monitoraggio delle procedure nazionali in materia di asilo e immigrazione e le proiezioni della popolazione e della forza lavoro.

Quelle sulla migrazione sono fra le statistiche europee più ampiamente consultate. La sezione dedicata alla popolazione¹⁵ sul sito web di Eurostat presenta gli indicatori disponibili, il quadro normativo e i metodi di rilevazione dei dati. Dal 2016 figura al primo posto tra le sezioni tematiche sul sito. L'interesse degli utilizzatori per i dati in materia di migrazione, stock di popolazione disaggregati per gruppi di cittadinanze e gruppi di paesi di nascita, e acquisizione della cittadinanza è cresciuto costantemente dal 2015 al 2017. In tale periodo il loro utilizzo è aumentato del 47%. La pagina dedicata alle statistiche sulle migrazioni internazionali e sulle popolazioni di origine straniera¹⁶ ha registrato quasi lo stesso incremento relativo (46%). Dal 2016 è diventata la pagina più visitata di *Statistics Explained*, una sezione di tipo wiki del sito web di Eurostat. Tali risultati confermano la pertinenza dei dati per gli utilizzatori.

5.2. Accuratezza

Nel periodo successivo alla relazione del 2015 si sono registrati ulteriori miglioramenti nell'accuratezza dei dati trasmessi dagli Stati membri. Ciò è dovuto a molteplici ragioni. Gli Stati membri continuano a adottare sistemi amministrativi più integrati e globali che utilizzano tecnologie dell'informazione e metodi di comunicazione moderni. I nuovi sistemi rispondono meglio alle prescrizioni metodologiche e tecniche di Eurostat per le rilevazioni dei dati. Gli Stati membri hanno informato Eurostat dei cambiamenti dei sistemi amministrativi in atto, si sono avvalsi della sua consulenza e hanno chiesto conferma in merito alla futura conformità dei dati alle prescrizioni del regolamento.

Eurostat raccoglie metadati, e in particolare informazioni relative all'accuratezza dei dati, che illustrano, fra l'altro, le fonti di dati e le procedure, gli eventuali processi di stima o di modellizzazione applicati ai dati e i loro possibili effetti sul grado di conformità alle definizioni del regolamento. Inoltre, questionari speciali sulla qualità raccolgono informazioni più specifiche sulla qualità dei dati.

Nel periodo successivo alla relazione del 2015 la quantità di dati mancanti o incompleti si è ulteriormente ridotta. Alcune autorità nazionali hanno migliorato le prassi per garantire che i dati necessari siano rilevati nel corso delle procedure amministrative in materia di immigrazione e protezione internazionale e hanno potenziato i loro sistemi informatici affinché tali dati possano essere ottenuti facilmente a fini statistici.

Infine, Eurostat partecipa al gruppo di esperti in materia di statistiche sui rifugiati e gli sfollati interni¹⁷. Dal lavoro di questo gruppo sono scaturite le raccomandazioni internazionali relative

¹⁵ <http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections> (disponibile in inglese, francese e tedesco).

¹⁶ http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/it.

¹⁷ <http://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics/home> (disponibile solo in inglese).

alle statistiche sui rifugiati approvate dalle Nazioni Unite¹⁸, che hanno definito le norme globali per la produzione di statistiche sulla protezione internazionale. Per esempio, le raccomandazioni invitano a colmare le lacune e a elaborare norme adeguate per le statistiche riguardanti i bambini vittime di sfollamento forzato e i minori non accompagnati.

Nonostante i miglioramenti conseguiti, permangono problemi di accuratezza specifici riguardo ai dati rilevati a norma dell'articolo 3, sia in materia di sottocopertura (persone che non si registrano presso il proprio luogo di residenza) che di sovracopertura (persone che non cancellano la propria iscrizione poiché spesso non esiste alcun obbligo o incentivo a farlo). Lo scambio di dati sulla migrazione agevolato da Eurostat contribuisce ad attenuare tali problemi (cfr. la sezione 5.5.1).

5.3. Tempestività e puntualità

Secondo il tipo di dati, il termine di trasmissione è compreso tra 2 e 12 mesi dopo la data di riferimento o dalla fine del periodo di riferimento.

Nel periodo successivo alla relazione del 2015 la puntualità di trasmissione dei dati è migliorata. Alla trasmissione tempestiva dei dati hanno contribuito l'introduzione di procedure di estrazione automatizzata a livello nazionale e il monitoraggio regolare da parte di Eurostat. Permangono alcuni problemi non ricorrenti, per esempio interruzioni isolate dovute all'indisponibilità di personale o a malfunzionamenti dei sistemi informatici.

La trasmissione più tempestiva e più completa di dati a norma del regolamento, a sua volta, ha aiutato Eurostat a migliorare la tempestività e la puntualità del trattamento e della diffusione dei dati. Il ritardo tra il ricevimento dei dati e la pubblicazione dei dati convalidati sul sito web di Eurostat è ulteriormente diminuito nel periodo successivo alla relazione del 2015. Inoltre, l'introduzione di procedure di convalida interna automatizzata con segnalazione degli errori a fornitori nazionali di dati ha ulteriormente ridotto i tempi di elaborazione.

5.4. Accessibilità

I dati (e i metadati) sulla migrazione per tutti e quattro gli ambiti (flussi migratori, stock di popolazione, acquisizione della cittadinanza; asilo; applicazione della normativa in materia di immigrazione; permessi di soggiorno) sono disponibili gratuitamente sul sito web di Eurostat alle voci *Popolazione (demografia, migrazione e proiezioni)*¹⁹ e *Asilo e gestione della migrazione*²⁰. Inoltre, tali dati sono inseriti in pubblicazioni quali *Eurostat Statistics Explained*²¹ e *Key figures on Europe* (dati chiave sull'Europa)²². Nel periodo successivo alla relazione del 2015 Eurostat ha utilizzato maggiormente le schede di *Statistics Explained* fornendo più informazioni riguardo alle statistiche, alle tendenze e alla loro interpretazione. Tali schede sono redatte e regolarmente aggiornate per tutti i dati rilevati a norma del regolamento²³.

¹⁸ <https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/BG-Item3m-RefugeeStat-E.pdf> (disponibile solo in inglese).

¹⁹ <http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections> (disponibile in inglese, francese e tedesco).

²⁰ <http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/statistics-illustrated> (disponibile in inglese, francese e tedesco).

²¹ http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page/it.

²² <http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-EI-17-001> (disponibile in inglese, francese e tedesco).

²³ <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population> (disponibile solo in inglese).

5.5. Comparabilità e coerenza

5.5.1. Definizioni

I problemi legati all'applicazione negli Stati membri delle specifiche delle definizioni per le statistiche sulla migrazione e sull'acquisizione della cittadinanza di cui all'articolo 3 del regolamento continuano a essere tra i più difficili da risolvere. È relativamente a questi dati che sussistono le maggiori differenze tra i sistemi nazionali, poiché gli Stati membri utilizzano una varietà di fonti di dati. Si sta attivamente cercando di superare i problemi che permangono. Per esempio, due Stati membri non sono stati in grado di applicare il criterio dei 12 mesi per definire i flussi migratori in uscita perché era stato utilizzato un criterio semestrale per la definizione dei flussi migratori in entrata per alcuni paesi di successiva dimora abituale; uno Stato membro non è ancora in grado di utilizzare il criterio di dimora nel paese ai fini dell'acquisizione della cittadinanza in quanto prevede la concessione della cittadinanza a persone non aventi dimora nel paese.

Le statistiche di cui all'articolo 3 del regolamento continuano a essere contraddistinte da una notevole coerenza e comparabilità con le rilevazioni dei dati demografici contemplate dal regolamento (UE) n. 1260/2013²⁴ dopo l'accordo raggiunto con gli Stati membri in merito all'applicazione di definizioni e disaggregazioni comuni per età e alla definizione degli aggregati UE. Le definizioni, i metodi e le fonti di dati hanno registrato miglioramenti grazie all'utile contributo di dati fornito dal censimento della popolazione e delle abitazioni dell'UE del 2011, associato all'uso di dati statistici speculari: Eurostat offre agli Stati membri uno strumento per lo scambio di dati sulla migrazione (emigrazione e immigrazione). Tali scambi riducono inoltre in ampia misura i problemi connessi all'iscrizione e alla cancellazione anagrafica (cfr. anche la sezione 5.2).

Gli orientamenti metodologici menzionati alla sezione 4 rimangono validi ai fini della rilevazione dei dati di cui agli articoli da 4 a 7. Oltre a essere costantemente migliorati per fornire una guida più precisa e chiara riguardo alle definizioni e ai concetti relativi alle rilevazioni dei dati sull'asilo, sui permessi di soggiorno e sull'applicazione della normativa in materia di immigrazione, integrano le ultime innovazioni introdotte nella legislazione europea (cfr. la sezione 3 della presente relazione e la relazione del 2015). Un altro ambito di attività a livello internazionale è lo sviluppo delle raccomandazioni internazionali relative alle statistiche sui rifugiati (cfr. la sezione 5.2).

5.5.2. Fonti di dati

Nel periodo successivo alla relazione del 2015 e relativamente all'articolo 3, gli Stati membri hanno migliorato la qualità delle statistiche trasmesse a Eurostat lavorando sulle loro metodologie di stima nazionali e utilizzando ulteriori fonti di dati amministrativi nelle loro stime. In particolare, alcuni Stati membri utilizzano i flussi speculari registrati dai paesi partner al fine di correggere gli errori di copertura derivanti dalla mancanza di propensione all'iscrizione e alla cancellazione anagrafica. Tale pratica ha contribuito a contenere la sottovalutazione dei flussi migratori in uscita e il doppio conteggio di una parte degli stock di popolazione. Eurostat ha monitorato questa attività mediante discussioni approfondite con gli istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali e agevolando lo scambio di dati fra gli Stati membri. Sono stati compiuti

²⁴ Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).

progressi in merito alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali e alle differenze esistenti tra le legislazioni nazionali in quest'ambito molto complesso. Al contempo, la libertà di circolazione all'interno dell'UE, associata alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali, ha notevolmente limitato la possibilità di apportare ulteriori miglioramenti alla qualità delle statistiche in materia di migrazione, in particolare in relazione ai cittadini dell'UE.

I fornitori nazionali di dati hanno informato la Commissione (Eurostat) a proposito di ulteriori miglioramenti e riorganizzazioni dei registri amministrativi riguardanti le statistiche sull'asilo, i permessi di soggiorno e l'applicazione della normativa. I suddetti miglioramenti sono stati diretti in primo luogo all'ammodernamento dei registri, anche ai fini di una maggiore conformità ai requisiti metodologici e tecnici in materia di rilevazione dei dati a norma del regolamento. In alcuni Stati membri questi adeguamenti tecnici hanno comportato interruzioni temporanee nella fornitura di dati. Tali interruzioni, che hanno luogo previa notifica a Eurostat, determinano in ultima analisi miglioramenti della qualità dei dati.

Un futuro archivio centrale di relazioni e statistiche, ospitato dall'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), conterrà dati anonimizzati estratti dalla banca dati delle impronte digitali del sistema europeo di dattiloscopia (Eurodac), dal sistema d'informazione Schengen (SIS) e dal sistema d'informazione visti (VIS) nonché dal sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e dal sistema di ingressi/uscite (EES) di prossima istituzione. Fatti salvi i pertinenti strumenti giuridici, e nel pieno rispetto delle limitazioni delle finalità da essi previste, la Commissione (Eurostat) ha avviato discussioni volte a esplorare la possibilità di utilizzare tali dati nella produzione di statistiche europee in materia di migrazione al fine ultimo di sostituire parti delle attuali rilevazioni di dati nazionali.

5.5.3. *Coerenza*

Laddove i raffronti sono possibili, si può riscontrare un grado elevato di coerenza con i dati rilevati e pubblicati in altri esercizi e da altri organismi nazionali e internazionali. Eurostat collabora da vicino con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e Frontex per garantire la piena coerenza tra i dati rilevati da queste due agenzie dell'UE. Eventuali differenze tra i dati forniti a Eurostat e le statistiche pubblicate dalle autorità nazionali si possono spiegare con differenze nelle definizioni: gli Stati membri possono avere scelto di mantenere definizioni diverse nelle loro statistiche nazionali. Poiché i dati forniti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007 e del regolamento (UE) n. 1260/2013 sono utilizzati sistematicamente in combinazione da esperti di statistica e demografi, il regolamento (UE) n. 1260/2013 impone agli Stati membri di assicurarsi che i dati sulla popolazione siano coerenti con quelli richiesti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007.

5.6. **Misure intese a migliorare la qualità**

La Commissione continua ad attuare misure di monitoraggio dei casi di non conformità al regolamento. In qualche caso i dati forniti dagli Stati membri erano incompleti, di scarsa qualità oppure non erano stati trasmessi entro i termini legali previsti. Le suddette misure (per esempio lettere amministrative) rientrano nella consueta attività di Eurostat di monitoraggio della conformità.

Nel periodo successivo alla relazione del 2015, la tendenza registrata riguardo a tali misure indica che gli Stati membri hanno compiuto ulteriori progressi in termini di completezza, qualità dei dati

e tempestività di trasmissione. Il numero di lettere amministrative inviate alle autorità statistiche nazionali è diminuito in maniera costante.

Per far fronte alla necessità di valutare in modo più efficace ed esaustivo la qualità dei dati, ai fini del loro trattamento è stato introdotto un software di convalida automatica dei dati. Questo strumento automatizzato è messo anche a disposizione dei fornitori nazionali di dati e le verifiche si basano sulle serie di norme di convalida concordate tra Eurostat e gli Stati membri.

Per un'ulteriore valutazione della qualità dei dati in entrata, Eurostat ha iniziato a raccogliere metadati e informazioni relative alla qualità ancora più esaurienti. In linea con le norme di qualità del sistema statistico europeo, dal 2014 vengono elaborati questionari settoriali sulla qualità per quanto riguarda le statistiche sull'asilo, sui permessi di soggiorno e sull'applicazione della normativa. Le relazioni nazionali sulla qualità disponibili costituiscono uno strumento utile per i controlli di qualità, la valutazione e i miglioramenti e sono accessibili al pubblico²⁵.

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1260/2013, gli Stati membri erano tenuti a effettuare studi di fattibilità sull'utilizzo della definizione di "dimora abituale" per la popolazione e a trasmetterne i risultati a Eurostat entro la fine del 2016. Tali studi comprendevano un'analisi delle fonti di dati attuali e potenziali, il trattamento dei dati e i metodi di stima delle statistiche richieste. Il loro obiettivo principale era migliorare la comparabilità dei concetti e delle definizioni e, di conseguenza, la qualità e la comparabilità dei dati. I risultati di tali studi saranno illustrati nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul regolamento (UE) n. 1260/2013 che la Commissione adotterà entro la fine del 2018. I risultati degli studi di fattibilità potrebbero avere ripercussioni sulle statistiche demografiche europee e di conseguenza sulla coerenza con i dati forniti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007.

6. CONCLUSIONI

Il regolamento (CE) n. 862/2007 ha apportato evidenti miglioramenti alle statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale, ai quali, successivamente alla relazione del 2015, ne hanno fatto seguito altri in termini di disponibilità, completezza e qualità dei dati e tempestività di trasmissione. Le rilevazioni dei dati a norma del regolamento sono state oggetto di ulteriori sviluppi metodologici e tecnici che hanno determinato orientamenti più chiari per gli Stati membri. La qualità dei dati in entrata ai sensi del regolamento ha tratto beneficio anche dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1260/2013 e relative disposizioni di attuazione. I miglioramenti della qualità dovrebbero essere perseguiti anche in futuro, in particolare per raggiungere maggiori puntualità e accuratezza, per affrontare le difficoltà legate alla sottocopertura e alla sovracopertura e per colmare le lacune nei dati.

Vi è stato un incremento corrispondente dell'utilizzo di tutte queste statistiche da parte di organi ufficiali a livello europeo e nazionale, di organismi non governativi e del pubblico.

Tuttavia, a causa della sua struttura, il regolamento non è più in grado di rispondere adeguatamente alle nuove richieste degli utilizzatori. Di conseguenza, per far fronte alle nuove lacune individuate dalla Commissione a livello di dati, sono stati utilizzati metodi di rilevazione alternativi quali rilevazioni di dati su base volontaria. Fra gli esempi figurano la rilevazione di dati sui richiedenti asilo per la prima volta, sui tipi di rimpatrio dei migranti irregolari e sui

²⁵ http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/migr_eil_esqrs.htm (disponibile solo in inglese);
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_res_esms.htm (disponibile solo in inglese).

permessi di soggiorno disaggregati per età e sesso e incrociati con altre disaggregazioni. Tali trasmissioni di dati su base volontaria hanno funzionato relativamente bene, con tutti o quasi tutti gli Stati membri. Altre lacune individuate, come la disaggregazione dei dati demografici di cui all'articolo 3 per singolo paese di cittadinanza oppure i flussi migratori in entrata e in uscita per singolo paese di precedente e di successiva dimora abituale, non possono tuttavia essere colmate su base volontaria. Inoltre, dal dialogo costante con gli utilizzatori a livello politico emergono alcune altre esigenze strategiche che dovranno essere affrontate in futuro, in particolare per quanto riguarda i dati sui permessi di soggiorno: il numero/la percentuale (troppo) alto/a di permessi di soggiorno validi di cui si è indicato il rilascio per "altri motivi", che impedisce di comprendere appieno la natura della migrazione e di effettuare un confronto significativo tra Stati membri; la mancanza di dati sulla mobilità intra-UE di cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nell'Unione; la corrispondenza imperfetta tra i dati in materia di asilo (decisioni positive) e i permessi di soggiorno per asilo (sia stock che flussi); la necessità di aumentare il valore aggiunto delle rilevazioni di dati su base volontaria avviate di recente (ad esempio sui nuovi permessi di soggiorno permanenti/a lungo termine rilasciati e sulla riunificazione familiare con i beneficiari di protezione) disponendo di un maggior numero di Stati membri che segnalano tali dati. A tal fine occorre flessibilità per creare aggregati UE che attualmente non sono disponibili - quali le cittadinanze principali dei cittadini UE che vivono in altri Stati membri.

Considerando che

- i dati richiesti a norma del regolamento dovrebbero riflettere le esigenze mutevoli degli utilizzatori e
- che si dovrebbe tenere conto della capacità e dei mezzi dei fornitori di dati,

si intendono avviare le seguenti linee d'azione:

1. Modificare gli articoli da 4 a 7 (protezione internazionale e gestione della migrazione) del regolamento per sostenere l'agenda europea sulla migrazione. A tale fine occorrerà fornire ai responsabili politici e decisionali dell'UE statistiche politicamente pertinenti più accurate e tempestive affinché possano rispondere con maggior vigore alle sfide poste dalla migrazione. L'iniziativa rafforzerà in particolare la qualità fornendo una base giuridica per le statistiche attualmente rilevate su base volontaria. La modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 permetterà di migliorare la completezza, la tempestività, l'affidabilità e la certezza rispetto alle attuali trasmissioni di dati su base volontaria da parte degli Stati membri. In particolare garantirà la fornitura di statistiche in quei settori in cui i portatori di interessi hanno espresso esigenze chiare, vale a dire per quanto riguarda i rimpatri (frequenza più elevata e un maggior numero di disaggregazioni obbligatorie), gli insediamenti, i permessi di soggiorno e l'immigrazione di minori. Fornirà inoltre la flessibilità necessaria per rispondere alle nuove ed emergenti esigenze di dati. La Commissione ha adottato la proposta il 16 maggio 2018²⁶.
2. Promuovere lo scambio di conoscenze e buone pratiche al fine di agevolare l'accesso ai dati amministrativi nazionali in alcuni Stati membri per migliorare la qualità dei dati sulla migrazione.
3. Fatti salvi i pertinenti strumenti giuridici, e nel pieno rispetto delle limitazioni delle finalità da essi previste, sfruttare le possibilità che saranno offerte dal futuro archivio centrale di

²⁶ COM (2018) 307 final.

relazioni e statistiche che sarà ospitato dall'Agenzia eu-LISA. L'archivio conterrà dati anonimizzati estratti dai sistemi Eurodac, SIS, VIS e dai sistemi ETIAS ed EES di prossima istituzione, che potrebbero essere utilizzati nella produzione di statistiche europee in materia di migrazione al fine ultimo di sostituire parti delle attuali rilevazioni di dati nazionali.